

Sentenza Corte di Cassazione n. 16595 del 12.06.2023

- ✓ Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione interviene con una importante e innovativa precisazione in merito alla tesi ministeriale del cd. «incasso giuridico» secondo cui, ove un socio rinunci a un credito verso la società partecipata relativo a un reddito tassabile per cassa, detto credito si considera per ciò stesso incassato e dunque tassabile in capo al socio rinunciante, con conseguente applicazione da parte della società debitrice della ritenuta fiscale normativamente prevista in funzione della tipologia di reddito corrisposto.
- ✓ Nel caso di specie, alla Suprema Corte è stato sottoposto il caso di una rinuncia operata da un socio a un credito per interessi maturati su un finanziamento concesso alla società partecipata e la rilevante conclusione cui è giunta la Corte è che detta rinuncia non comporta l'obbligo di tassarne il relativo ammontare e, per conseguenza, non determina obblighi di sostituzione di imposta ex art. 26, comma 5, D.P.R. 600/1973, in capo alla società debitrice.
- ✓ La Suprema Corte ha motivato la conclusione raggiunta specificando che occorre distinguere tra la disciplina previgente all'introduzione, ad opera del D. Lgs. 147/2015, dell'art. 88, comma 4-bis, del TUIR, e quella contenuta nel predetto articolo con cui è stato riformato il regime fiscale delle rinunce ai crediti così da far venir meno la *fictio iuris* dell'incasso giuridico.
- ✓ In base alla disciplina previgente, sottolinea infatti la Corte, la rinuncia al credito da parte del socio non determinava in capo alla società partecipata l'insorgere di una sopravvenienza attiva imponibile (art. 88, comma 4, TUIR) mentre il socio, da parte sua, portava l'importo del credito rinunciato a incremento del costo della partecipazione. In tale contesto la *fictio iuris* dell'incasso giuridico era finalizzata ad evitare un «salto d'imposta» nella misura in cui alla società debitrice era consentito dedurre per competenza il costo del finanziamento (salvo non subire tassazione in sede di rinuncia al credito da parte del socio) a fronte del fatto che il socio non avrebbe subito alcuna tassazione pur beneficiando dell'incremento del costo della partecipazione.
- ✓ Con l'introduzione del citato art. 88, comma 4-bis, prosegue la Corte, la rinuncia al credito da parte del socio si considera sopravvenienza attiva in capo alla società debitrice solo per la parte che eccede il relativo costo fiscale così come l'importo della rinuncia si aggiunge al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito rinunciato di talché, ove il credito rinunciato abbia valore fiscale zero (come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa), lo stesso non va assoggettato a tassazione in capo al socio rinunciante, stante il fatto che da un lato detto importo non incrementa il costo della partecipazione e, dall'altro, comporta la tassazione integrale della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

